



CITTÀ DI ALESSANDRIA

---

# Capitolato tecnico

## Fornitura PC.

**CIG: 8026648777**



## Sommario

1. Descrizione .....	4
2. Adempimenti per la stipula del contratto .....	4
3. Luogo e modalità di consegna .....	5
4. Importo / durata del contratto .....	5
5. Responsabile del procedimento .....	6
6. Danni.....	6
7. Divieto interruzione del servizio.....	6
8. Specifiche tecniche .....	6
8.1. Postazione di lavoro Pc Desktop.....	6
8.2. Servizi .....	8
8.2.1. Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) .....	8
8.2.2. Manutenzione ed assistenza tecnica.....	9
9. Referente tecnico .....	10
10. Disposizioni generali sulla manodopera .....	10
11. Sicurezza dei lavoratori.....	11
12. Responsabilità per infortuni e danni .....	11
13. Penalità.....	12
14. Risoluzione del contratto .....	14
15. Recesso .....	15
16. Variazioni e modifiche del contratto.....	15
17. Cessione del contratto .....	16
18. Cessione del credito .....	16
19. Modifiche e variazioni dell'appaltatore .....	16
20. Tracciabilità dei flussi finanziari .....	17
21. Pagamenti.....	18
22. Sospensione dei pagamenti .....	19
23. Tutela della privacy e riservatezza.....	19
24. Comunicazioni .....	20
25. Controversie.....	20
26. Norme di rinvio.....	20



Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- L.: Legge;
- D.L.: Decreto Legge;
- D.Lgs.: Decreto Legislativo;
- D.P.R: Decreto del Presidente della Repubblica
- Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Linee guida RUP: Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 adottata dall'Anac - Linee guida n. 3 – recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;
- D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Stazione appaltante, denominata altresì Amministrazione Comunale, Amministrazione aggiudicatrice, Comune: il soggetto giuridico che indice la gara e che sottoscriverà il contratto;
- Appaltatore, denominato altresì ditta appaltatrice, impresa appaltatrice, ditta aggiudicataria,
- Aggiudicatario: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato l'appalto;
- RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- DEC: Direttore dell'esecuzione, soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 111, comma 2 del Codice, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione.



## 1. Descrizione

L'appalto consiste nella fornitura di:

- n. 200 postazioni di lavoro PC composte da unità centrale, monitor, mouse e tastiera, nonché l'assistenza tecnica e la manutenzione "all inclusive";
- servizi di manutenzione ed assistenza tecnica.

Il servizio di assistenza tecnica delle 200 postazioni di lavoro PC dovrà essere comprensivo di:

- fornitura di qualsiasi parte di ricambio "originale" ed accessori di cui sarà necessaria la sostituzione;
- mano d'opera per l'assistenza tecnica e la manutenzione;
- trasporto, installazione, spostamento e/o trasferimento delle macchine già installate;
- ritiro e smaltimento dei componenti eventualmente sostituiti.

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra la Stazione appaltante e l'Aggiudicatario, riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.

Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si rimanda allo schema di contratto, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra stazione appaltante ed appaltatore, ed a porre ulteriori oneri a carico di quest'ultimo.

## 2. Adempimenti per la stipula del contratto

L'Aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;



- b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, dando atto che l'art. 103 è qui integralmente richiamato ai fini della disciplina applicabile alla costituzione, alla gestione ed allo svincolo della garanzia definitiva;
- c) a depositare presso la Stazione appaltante le polizze assicurative richieste dai documenti di gara;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula.

Se l'Aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c), e d) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'Aggiudicatario con aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente capitolato.

### **3. Luogo e modalità di consegna**

La fornitura dovrà essere consegnata presso la seguente sede: Settore Sistemi Informativi ed E-Government, c/o Comune di Alessandria, Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria.

La consegna è prevista come di seguito specificato, rispetto alla data di stipula contrattuale:

- 50 PC dopo un mese solare;
- 50 dopo due mesi;
- 50 dopo tre mesi;
- 50 dopo quattro mesi;
- 20 dopo cinque mesi.

### **4. Importo / durata del contratto**

L'importo contrattuale stimato è di Euro 116.625,00 (centosedicimilaseicentoventicinque/00) IVA esclusa.

La durata contrattuale è di 65 mesi.



## 5. Responsabile del procedimento

Il RUP e DEC è l'Ing. Gaetano Riccio

- a. e-mail: gaetano.riccio@comune.alessandria.it;
- b. PEC: gaetano.riccio@comunedialessandria.it;
- c. Indirizzo: Piazza della Libertà, 1 - 15121 Alessandria;
- d. Tel. 0131 515271.

## 6. Danni

Il committente resta sollevato da oneri e responsabilità sulle attrezzature installate derivanti da danni dipendenti dall'uso e accidentali.

## 7. Divieto interruzione del servizio

L'Impresa non può sospendere o ritardare la prestazione del servizio con una decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente.

L'interruzione del servizio per decisione dell'Impresa costituisce inadempienza, tale da motivare la risoluzione del contratto, restando a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

## 8. Specifiche tecniche

### 8.1. Postazione di lavoro Pc Desktop

Tale postazione è da considerarsi comprensiva di unità centrale, monitor, mouse e tastiera.

I PC devono essere riconducibili a una versione di mercato e non di tipo "assemblato".

Il quantitativo richiesto è di 200 unità.

#### Caratteristiche minime:

##### Unità centrale:

Case small form factor (SFF) o minitower

Sistema di ancoraggio tipo "Kensington"

Interruttore di accensione e masterizzatore dvd frontali

Quantità di memoria RAM supportata 32 Gb.

Controller hard disk conforme a protocollo s-ata con velocità pari almeno a 6 Gb/s

Scheda madre in grado di intercettare impulso di accensione (wake on lan)

Supporto a livello bios del bootstrap da lan (boot from lan)

n.2 slot di espansione tipo PCI Express

Interfacce audio (ingresso/uscita) frontali

n. 6 porte esterne USB, di cui almeno 2 frontali con standard USB 3.0



**Processore:**

Prestazioni del sistema non inferiori a 1400 (valore indice misurato attraverso Sysmark 2014)  
Supporto a livello hardware del set di istruzioni AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions)

**Memoria RAM:**

Memoria installata 8 GB.

**Unità storage:**

n.1 unità installata  
capacità minima 200 GB (SSD)  
tipologia disco a stato solido, senza organi meccanici in movimento  
protocollo di trasferimento S-ATA almeno a 6 Gb/sec

**Unità di masterizzazione:**

Tipo DVD+-RW DL – integrata nel cabinet del pc  
Capacità di masterizzazione 8GB in dual layer e 4,7GB in standard  
Supporto bootabile CD/DVD

**Controllore Grafico:**

Risoluzione Full-HD (1920 x 1080)  
n.2 uscite video, di cui almeno 1 VGA  
n.2 monitor indipendenti supportati

**Rete:**

n.1 presa di rete RJ45 (norma ISO 8802-3, IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3u (100Base-T), 802.3ab (1000Base-T).  
Supporto alla funzionalità WOL (wake on lan)

**Tastiera:**

Tastiera di tipo italiana QWERTY con tasti funzione per Windows e tastierino numerico separato.

**Mouse:**

Mouse connesso al sistema di tipo ottico, a 2 o 3 pulsanti e con rotella, NON cordless, risoluzione 800dpi, lunghezza cavo 1,5mt.

**Sistema Operativo:**

Microsoft Windows 10 professional 64 bit

**Monitor:**

video a colori con diagonale da 23,6” wide;



retroilluminazione LED;  
risoluzione massima orizzontale non inferiore a 1920;  
risoluzione massima verticale non inferiore a 1080;  
contrasto statico: 800:1;  
luminosità 250 cd/mq;  
angolo di visuale orizzontale 150°;  
angolo di visualizzazione verticale 150°;  
ingresso analogico VGA;  
ingresso digitale HDMI o DVI o DisplayPort;  
rispondenza alle specifiche UNI ISO 9241-307;  
rispetto della norma ISO 9241-307 per la classe di difettosità II;  
Controlli OSD (on screen display);  
regolabilità in altezza e inclinabilità sul piano verticale;  
coppia di altoparlanti integrata;  
predisposto per ospitare un sistema di ancoraggio/antifurto di tipo Kensington;  
compatibilità con i sistemi nelle configurazioni base descritte in precedenza.  
Devono essere forniti in dotazione il cavo (VGA, DVI o DisplayPort) per la trasmissione del segnale video tra PC e monitor ed il cavo di alimentazione elettrica; quest'ultimo deve essere collegato al monitor mediante presa esterna, ovvero non integrato al monitor.

## 8.2. Servizi

### 8.2.1. Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dovrà essere prestato dal Fornitore senza oneri aggiuntivi, se espressamente richiesto dall'Amministrazione.

Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Resta peraltro inteso che è estraneo all'oggetto del servizio la fase prodromica della dismissione, che è a carico dell'Amministrazione (es.: "verbale di fuori uso" dell'U.T.E., ecc.).

A proposito della procedura di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, si rimanda a quanto disciplinato dalla **Ragioneria Generale dello Stato**, rispettivamente nella **circolare n. 43** del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni durevoli di valore non superiore a Euro 500,00 e procedura di ammortamento con relative aliquote annue), nella **circolare n. 33** del 26 gennaio 2010 (Cessione dei beni mobili ai fini di : i) vendita; ii) cessione gratuita; iii) dismissione e smaltimento) e nella **circolare n. 4** del 26 gennaio 2010 (Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato).

La prestazione del servizio in esame deve essere finalizzata esclusivamente al ritiro di RAEE per il loro trasporto e trattamento in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dalle predette vigenti disposizioni normative.





Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di dismissione dell'esistente, di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso dell'Amministrazione medesima.

Il servizio dovrà essere erogato entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura, a meno di espresso differimento concordato con l'Amministrazione.

Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate. Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. Del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 e s.m.i.

### **8.2.2. Manutenzione ed assistenza tecnica**

Con l'acquisto dei PC desktop e dei dispositivi opzionali, l'Amministrazione acquisisce automaticamente il servizio base di manutenzione ed assistenza tecnica per un periodo di 60 (sessanta) mesi.

Il costo del servizio è incluso nel prezzo di acquisto dei componenti stessi.

Il servizio di manutenzione ed assistenza consiste nell'erogare assistenza on-site, ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell'apparecchiatura ed al ripristino dell'operatività. L'attività di assistenza on-site dovrà essere espletata mediante un tecnico specializzato con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura, con almeno 5 anni di esperienza in attività di installazione e configurazione di sistemi informatici (hw e sw) non particolarmente complesse.

Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di consegna dei primi PC per un periodo di 60 (sessanta) mesi.

Gli interventi di manutenzione ed assistenza dovranno essere richiesti dall'Amministrazione al Fornitore mediante un apposito Call Center. I termini di erogazione del servizio decorreranno dall'ora di ricezione della richiesta di intervento.

Per malfunzionamento dell'apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware (sia nella configurazione base, che per i singoli eventuali dispositivi opzionali) dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso. Il servizio non comprende manutenzione sul software (sia esso sistema operativo od altro preinstallato).

Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché, laddove riparabile, l'apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l'Amministrazione interessata. Inoltre, in caso di sostituzione dell'apparecchiatura, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dall'apparecchiatura guasta a quella in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro.



In caso di sostituzione di componenti dell'apparecchiatura, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata.

Il Fornitore è obbligato a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura, mediante l'eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell'apparecchiatura con altra equivalente, entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'ordinativo di fornitura cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il serial number, il numero di ticket, la data e l'ora di apertura della chiamata, il numero dell'intervento, la data e l'ora dell'intervento, la data e l'ora dell'avvenuto ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura (o del termine intervento).

I dettagli relativi ad ogni singolo intervento dovranno essere documentati, su richiesta della Amministrazione, tramite opportuni report da inviare all'Amministrazione stessa con cadenza mensile, in forma di foglio elettronico.

Il fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione secondo quanto previsto dall'art.266 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

## 9. Referente tecnico

Entro la data di inizio attività l'Aggiudicatario deve segnalare formalmente all'Amministrazione un Referente Tecnico delegato alla supervisione dell'esecuzione del contratto e ai rapporti con il DEC e i suoi delegati.

## 10. Disposizioni generali sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del servizio, e in particolare è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del Contratto.

L'appaltatore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.



## 11. Sicurezza dei lavoratori

La Ditta si obbliga, e ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e d'indennizzo nei confronti dell'Amministrazione, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, in particolare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i..

Con la presentazione dell'offerta, la Ditta Appaltatrice espressamente manleva e rende indenne l'Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato.

## 12. Responsabilità per infortuni e danni

E' fatto obbligo all'Appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone.

Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità della Ditta senza riserve e/o eccezioni.

Pertanto il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse.

È obbligo dell'appaltatore stipulare una polizza assicurativa a beneficio dell'ente per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Capitolato, con un massimale minimo di € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a persona e € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a cose.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto, qualunque ne sia la causa.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti



della Ditta appaltatrice relativi a prestazioni eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La polizza assicurativa prestata dalla ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un'associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva prestata a norma del disciplinare di gara e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **13. Penalità**

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico dell'Aggiudicatario inadempiente, previa contestazione formale a mezzo PEC, con la quale la ditta inadempiente potrà essere anche sospesa immediatamente dalla iscrizione all'Albo dei Fornitori di beni e servizi.

Le eventuali inadempienze e le non conformità saranno rilevate dal DEC o dal suo delegato.

La ditta, con apposita comunicazione, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Il Comune, esaminate le controdeduzioni può revocare, modificare o confermare la contestazione iniziale.

Se entro il suddetto termine non saranno pervenute al DEC motivate e comprovate giustificazioni, alla ditta inadempiente verranno applicate le penali sotto indicate.

Qualora il DEC accerti un grave inadempimento che comprometta la buona riuscita delle prestazioni, procede a norma dell'art. 108, comma 3 del Codice degli Appalti, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Per anomalie si intendono sia quelle applicative che quelle determinate da problemi sistemistici o di configurazione.

Per ognuno degli obblighi contrattuali, in caso di inadempimento, saranno stabilite le seguenti penali:

1. la non rispondenza degli standard dichiarati comporterà l'applicazione di una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00), oltre l'obbligo di sostituire le macchine non conformi;



2. l'invio di tecnici non inseriti nell'elenco dei professionisti addetti all'assistenza, precedentemente comunicato al Committente, comporterà l'applicazione di una penale pari ad euro 400,00 (quattrocento/00).
3. per inosservanza dell'obbligo di comunicazione di eventuali denunce di infortunio, sarà imposta all'Impresa una penale di euro 900,00 (novecento/00).

All'Impresa saranno comminate le seguenti penali:

1. in caso di inosservanza dei termini di consegna l'Impresa sarà assoggettata, per ogni giorno di ritardo, al pagamento di una penale pari al 0,1% del valore complessivo netto dell'appalto. Decorso 90 giorni dalla data dell'ordine senza che l'Impresa abbia effettuato la consegna, il Committente si riserva la facoltà di provvedere all'approvvigionamento come meglio crede, a rischio e a maggiori spese dell'Impresa, e di risolvere il contratto per la parte di fornitura non ancora effettuata;
2. in caso di inosservanza dei termini di assistenza, l'Impresa sarà assoggettata al pagamento, per ogni giorno di ritardato intervento, di una penale pari al 0,05% del valore complessivo netto dell'appalto;
3. in caso di inadempienza per mancata attivazione del servizio di call-center, già dal giorno di consegna PC, l'Impresa sarà assoggettata ad una penale pari al 0,06% del valore complessivo netto dell'appalto per ogni giorno di ritardo;
4. in caso di inadempienza per ingiustificata interruzione del servizio e/o deficienze nella qualità dei servizi espletati, l'Impresa sarà assoggettata ad una penale al 0,1% del valore complessivo netto dell'appalto.

Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale dell'appalto.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione Comunale, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità che si è assunto con la stipula del contratto e di quelle che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

In caso di inadempienze per inosservanza di leggi e regolamenti per le quali sia prevista l'irrogazione di specifica sanzione amministrativa, l'applicazione della stessa non assorbe l'applicazione delle penali contrattuali che verranno irrogate e rimosse in modo autonomo.

L'ammontare delle penalità è addebitato all'Appaltatore decurtando il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente in fase di liquidazione della fattura ovvero sulla cauzione definitiva. In tali casi, il reintegro della cauzione avviene entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa, pena la risoluzione di diritto del contratto.



E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che l'inadempimento degli obblighi contrattuali non è imputabile allo stesso. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di indennizzi.

## 14. Risoluzione del contratto

Il contratto sarà risolto nei casi e modi previsti dall'articolo 108 del Codice dei contratti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, senza bisogno di messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nelle ipotesi previste dai paragrafi 8, 10, 11, 20, 21, 26, 30, 32 del presente Capitolato nonché in caso di:

- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
- cessione del contratto a terzi;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di carattere generale e dei requisiti speciali per l'esecuzione del servizio, ivi compresi il fallimento, la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti;
- previsione specifica di disposizioni legislative.

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione ed è facoltà del Comune di Alessandria affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

All'impresa inadempiente è addebitato ogni maggior costo sostenuto dal Comune rispetto a quanto previsto nel contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.



## 15. Recesso

Il Comune di Alessandria (ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012) ha diritto di recesso dal contratto stipulato in attesa di convenzioni CONSIP nel caso in cui venissero attivate nuove convenzioni relative al servizio oggetto della presente gara e i parametri qualità/prezzo diventassero migliorativi rispetto a quelli del contratto di appalto e l'Appaltatore rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

L'ente ha diritto di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) all'Aggiudicatario con preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

In tal caso l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica;
- delle spese sostenute dall'Aggiudicatario;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'ente.

## 16. Variazioni e modifiche del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre negli interventi oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal DEC, pertanto:

- a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto del DEC, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
- b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al DEC prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione;
- c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'attività oggetto di tali richieste.



Non sono considerate varianti, e l'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le modifiche che non comportino maggiori oneri per l'Appaltatore medesimo, se ritenute opportune dal Comune e disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti le modifiche disposte dal DEC se repute necessarie e/o opportune per migliorare la funzionalità del servizio nel limite del 10% del valore contrattuale, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto.

## **17. Cessione del contratto**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, e questa non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'Aggiudicatario che, in caso d'inadempimento, incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente Capitolato.

## **18. Cessione del credito**

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Aggiudicatario cedente.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

## **19. Modifiche e variazioni dell'appaltatore**

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice degli Appalti in merito ad eventuali modifiche e variazioni dell'Impresa.

In caso di morte e di subentro nell'attività da parte degli eredi, questi possono subentrare nella titolarità del contratto, fino allo scadere dello stesso, ove siano mantenuti i requisiti e le condizioni per l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato.

A tal fine, l'Amministrazione ha la facoltà di ratificare il subentro entro 30 (trenta) giorni da quando questo ha avuto effetto ed è stato comunicato, previa verifica del possesso dei requisiti, ovvero di recedere dal contratto senza che ciò determini la corresponsione di alcuna indennità o alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle eventualmente maturate sino al recesso.





In caso di variazione dell'Impresa per fusioni, incorporazioni, scissioni, ecc. deve essere effettuata apposita comunicazione all'Amministrazione, corredata da copia dell'atto notarile con il quale questa è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente. Fino a quando non si conclude tale procedura, le fatture eventualmente pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.

In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19 del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

## **20. Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti.

A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L'Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara), che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo legale.



L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l'esecuzione del presente contratto apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

## 21. Pagamenti

Il corrispettivo totale dovuto è pari all'importo posto a base di gara, ridotto proporzionalmente in base allo sconto offerto dall'aggiudicatario in fase di presentazione dell'offerta.

L'Appaltatore fatturerà le competenze spettanti dopo il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed emissione del certificato di pagamento da parte del DEC ex art. 113-bis del Codice contratti.

Sulle somme dovute saranno operate le eventuali ritenute per gli importi spettanti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero di ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

L'Appaltatore dovrà fatturare al Comune di Alessandria, Settore Sistemi Informativi ed E-Government Piazza della Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA, codice univoco OGS2SI, indirizzo PEC: comunedialessandria@legalmail.it

Le fatture dovranno riportare le seguenti specificazioni:

- a. il numero di CIG: codice identificativo gara;
- b. modalità di pagamento (IBAN);

Ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 09-11-2012, n. 192, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento sarà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione. In tal caso l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né altra pretesa.

Ogni pagamento è subordinato:

- a. all'esito positivo sulla correttezza contributiva a norma del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.m. e i. (DURC);
- b. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c. all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del



lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori il DEC invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. La Stazione appaltante pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate ai sensi degli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e della Circolare della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia del 21 marzo 2018, pubblicata sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018.

## **22. Sospensione dei pagamenti**

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica.

Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'Impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

## **23. Tutela della privacy e riservatezza**

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Al termine del contratto, quando verranno consegnate le banche dati del sistema informativo, i dati in possesso dell'Aggiudicatario dovranno essere cancellati definitivamente.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.



L'impresa entro 15 (quindici) giorni dall'avvio dei lavori deve trasmettere all'Amministrazione il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali, che dovrà garantire il rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR. I dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale scaturito dal presente appalto dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per tutte le finalità connesse alla conduzione del servizio.

L'impresa, nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali dell'impresa stessa, si impegna a trasmettere all'ufficio del responsabile del procedimento relativo al presente appalto una dichiarazione circa l'osservanza delle disposizioni recate dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

## 24. Comunicazioni

Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e l'Aggiudicatario dovranno essere effettuate all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta e, solo in alternativa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio legale indicato in contratto, fermo restando che, in quest'ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.

## 25. Controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il T.A.R. Piemonte, corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino, tel. 0115576411, fax 011/539265 PEC: to\_ricevimento\_ricorsi\_cpa@pec.ga-cert.it, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per informazioni sui termini di presentazione di ricorso: cfr. D.Lgs.104/2010 e s.m.i.

Non è ammesso l'arbitrato e, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., non è prevista clausola compromissoria.

## 26. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, trova applicazione:

- a. Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Codice dei contratti pubblici”;
- b. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m. e i.;
- c. il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile, e .s.m. e i.;



- d. le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- e. le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Ing. Gaetano Riccio**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 D.Lgs. 82/2005)